



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

## **L'ARBITRATO NEL DIRITTO SPORTIVO: UNA CONTINUA EVOLUZIONE**

di *Enrico M. Bella\**

**Sommario:** 1 - Premessa. 2 - Vincolo di giustizia sportiva e tripartizione delle materie relative al contenzioso. 3 - Breve prospettiva storica dell'evoluzione della giustizia sportiva del CONI dal 2001 al 2014. Criticità e spazio residuale per l'arbitrato sportivo. 4 - L'arbitrato nel lavoro sportivo. 5 - I regolamenti dei collegi arbitrali della Lega di Serie A, B, e Lega Pro: analogie e differenze. 6 - Recenti problematiche legate alla scadenza dell'Accordo Collettivo di Serie A.

### **1. Premessa**

Il presente scritto prende spunto da una relazione in tema di arbitrato sportivo nell'ambito di un recentissimo convegno sull'arbitrato e sulle sue prospettive<sup>1</sup>, che ha fornito una panoramica delle fonti normative e regolamentari che sono a fondamento dell'arbitrato sportivo e delle problematiche che sono state, negli anni, sollevate avanti agli organi arbitrali sportivi nelle controversie tra tesserati e società affiliate alle

---

\*Avvocato del Foro di Torino.

<sup>1</sup> Così, Avv. Roberta Pane (Chief Legal Officer Juventus FC), "L'Arbitrato Sportivo", in Convegno dal titolo "Impresa, giustizia civile, arbitrato: quali prospettive?", Torino, 13/3/2025, organizzato da Camera Arbitrale del Piemonte.



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

Federazioni sportive<sup>2</sup>. In particolare, è stato offerto un *focus* sull'arbitrato più comunemente usato a livello nazionale nel mondo del calcio, che è quello disciplinato dagli accordi collettivi e che ha ad oggetto la risoluzione delle questioni patrimoniali nascenti dai contratti di prestazione sportiva tra club professionistici e calciatori. Innanzitutto, il mondo dello sport, come riconosciuto anche in una sentenza della Corte Costituzionale<sup>3</sup>, ha dato vita a uno degli ordinamenti autonomi più significativi che entra in contatto con l'ordinamento statale e, al di là del riconoscimento costituzionale ai sensi degli articoli 2 e 18 della Costituzione, è anche una “*articolazione di un più ampio ordinamento autonomo avente una dimensione internazionale*”<sup>4</sup>, che consente di capire come, perché, e in che modo, si è sviluppato l'arbitrato all'interno del mondo dello sport<sup>5</sup>.

## **2. Vincolo di giustizia sportiva e tripartizione delle materie relative al contenzioso**

---

<sup>2</sup> Trattasi di una sorta di arbitrato amministrato, cioè, gestito da una autorità specializzata con una procedura rapida e poco onerosa, che si conclude con un lodo vincolante fra le parti: per uno studio molto interessante, si veda T.E. FROSINI, *L'Arbitrato Sportivo: teoria e prassi*, in *Rassegna Forense*, 3/2010, p. 555.

<sup>3</sup> Cfr. Corte Cost., 11/2/2011, n. 49, con nota di A. PALMIERI, in *Foro it.*, 2011, I, 2602.

<sup>4</sup> Citazione ripresa dalla menzionata sentenza della Corte cost. 49/2011, all'interno di un esemplare articolo di A.E. BASILICO, *La riforma della giustizia sportiva*, in *Giornale dir. amm.*, 6/2014, p. 647 e seg.; sui principi generali della *lex sportiva* di derivazione internazionale, si veda, in dottrina, in A.M. GAMBINO, *Principi e prassi dell'arbitrato sportivo*, in *Riv. dir. sportivo*, 2017, p. 120 e A. MERONE, *Il Tribunale Arbitrale dello Sport*, Torino, 2009, p. 199 ss.

<sup>5</sup> Per una visione storica, cfr. L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sportivo*, 1999, p. 25.

Per una corretta impostazione, è necessario porre una premessa su un principio fondamentale che è quello del “vincolo di giustizia sportiva” che indica quell’obbligo degli sportivi, in caso di controversia, a non ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria, ma ad accettare gli organi di giustizia sportiva e, quindi, di ricorrere ad essi<sup>6</sup>. Conseguentemente, questo principio è alla base del riparto di giurisdizione tra l'ordinamento statale e l'ordinamento dello sport<sup>7</sup>. L'importanza e l'interconnessione tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la risoluzione delle controversie che in tale ordinamento nascono ha portato il legislatore ad emanare una normativa apposita, e cioè la legge n. 280 del 2003 che, per coloro che operano e fanno parte del mondo sportivo, costituisce un “faro” da tenere presente e da rispettare<sup>8</sup>.

Tale normativa, in tre articoli, stabilisce, da un lato, il principio di autonomia del diritto sportivo, prevedendo in che cosa l'ordinamento

---

<sup>6</sup> Così V. VIGORITI, *Arbitrato e conciliazione nelle controversie di lavoro sportivo*, in *Codice degli arbitrati, delle conciliazioni e di altre ADR* (a cura di BUONFRATE e GIOVANNUCCI ORLANDI), Torino, 2006, p. 393.

<sup>7</sup> In materia si è espressa, a più riprese, la giurisprudenza di legittimità: cfr. tra le altre, Cass. civ., 28 settembre 2005, n. 18919, in *Riv. dir. econ. sport*, 2005, p. 195, che ha chiarito che la natura negoziale del “vincolo di giustizia” “costituisce un momento fondamentale dell’ordinamento sportivo, essendo ontologicamente finalizzato a garantire l’autonomia, quanto alla gestione degli interessi settoriali, da quello statale, autonomia ritenuta generalmente necessaria per assicurare sia la competenza tecnica dei giudici sportivi, sia, in correlazione, con lo svolgimento dei campionati sportivi, la rapidità della soluzione delle controversie agli stessi sottoposte”; in dottrina, autorevolmente, C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell’ordinamento sportivo*, *Riv. dir. sportivo*, 1987, p. 237.



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

sportivo è autonomo e disciplinando il riparto di giurisdizione tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale<sup>9</sup>.

In particolare, l'autonomia dell'ordinamento sportivo è piena in determinati ambiti, che sono sostanzialmente:

1) tutte le questioni che riguardano l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie che disciplinano e garantiscono la corretta esecuzione dell'attività sportiva e, cioè, le c.d. norme tecniche sportive (art. 2.1.a);

2) tutti i comportamenti disciplinarmente rilevanti e le sanzioni disciplinari che vengono applicate in conseguenza al mancato rispetto di queste norme (art. 2.1.b).

In questo ambito, l'ordinamento sportivo ha la propria autonomia, e opera pienamente il vincolo di giustizia sportiva, perché le risoluzioni delle controversie in questi settori sono demandate in via esclusiva al giudice sportivo<sup>10</sup>.

L'articolo 3 della legge n. 280/2003 fa, poi, riferimento al riparto di giurisdizione, operando una sorta di tripartizione (come, peraltro, indicata

---

<sup>8</sup> Così, L. COLANTUONI, *L'arbitrato sportivo (breve cenni) e la competenza dei collegi arbitrali*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 2011.

<sup>9</sup> Per un ulteriore approfondimento, cfr. G. VIDIRI, *Autonomia dell'ordinamento sportivo, vincolo di giustizia sportiva ed azionabilità dei diritti in via giudiziaria*, in *Corr. giur.*, 2007, p. 1115.



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

nella motivazione della sopracitata sentenza della Corte Costituzionale)<sup>11</sup>.

Come detto, la prima riguarda le norme tecniche che ricadono nell'ambito del vincolo di giustizia sportiva, così come le norme disciplinari con le relative sanzioni e, in questo caso, sono competenti gli Organi di giustizia sportiva i quali sono chiamati ad avere una devoluzione piena su queste materie. La seconda riguarda, invece, i rapporti patrimoniali tra i club, le società affiliate alle federazioni, e i loro tesserati (atleti) e per queste fattispecie vi è una devoluzione esclusiva al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 3, 1° comma.

Vi è poi una terza tipologia di controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o delle associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, per le quali viene stabilita la competenza funzionale inderogabile del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 3, 1° comma, terzo periodo.

La predetta ripartizione ha posto notevoli problemi nella esatta

---

<sup>10</sup> Per una panoramica, si veda L. VASSELLI, *Arbitrato sportivo, clausola compromissoria e vincolo di giustizia: profili di sintesi*, in *Riv. dir. sportivo*, 2016, p. 301.

<sup>11</sup> Sostanzialmente soluzione ripresa da autorevole dottrina che alle controversie tecniche, disciplinari e economiche aggiungeva quella amministrativa, costituendo una quadripartizione come indicato da F. P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Pisa, 1975, p. 36 ss.



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

individuazione del confine tra rilevanza sportiva e statale<sup>12</sup>.

Nei primi due casi e, cioè, quello relativo alle controversie attinenti alle norme tecniche e disciplinari da un lato, e le questioni patrimoniali dall'altro lato, occorre prima esaurire i gradi di giustizia sportiva, come indicato dal primo periodo dell'art. 3, 1° comma (la c.d. pregiudiziale sportiva<sup>13</sup>), definiti i quali si potrà ricorrere al giudice amministrativo<sup>14</sup>, come nel caso della terza tipologia di controversie riguardanti l'ammissione, la partecipazione o l'esclusione a competizioni sportive<sup>15</sup>, fatta salva la sussistenza di una clausola compromissoria contenuta nei regolamenti del CONI, delle Federazioni e/o nei contratti di prestazione sportiva. In questi casi si attiverà l'arbitrato di diritto sportivo, così come prevede l'art. 3 della legge n. 280/2003.

L'inserimento delle clausole compromissorie all'interno dei

---

<sup>12</sup> Tra gli altri, A. MERONE, *La giustizia sportiva nell'aspetto giurisdizionale*, in *Giur. mer.*, 2006, p. 24 ss.; A. PALMIERI, *In tema di controversie sportive*, in *Foro it.*, 2008, p. 597.

<sup>13</sup> In questi termini, si veda M. MORGESE, *Intorno alla clausola compromissoria per controversie relative ad atti del CONI o delle federazioni sportive*, in *Riv. dir. sportivo*, 2023, p. 107, e, in precedenza, A. DE SILVESTRI, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in *La giustizia sportiva*, Esperta edizioni, Forlì, 2004, p. 101.

<sup>14</sup> In tal senso, a favore della compromettibilità si valorizza il tenore della l. 280/2003 nella parte in cui le clausole arbitrali sono salvaguardate, salvo il ricorso al giudice amministrativo: per un approfondimento, si veda G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrativo sportivo*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, p. 1153.

<sup>15</sup> Sul tema e sulla normativa da poco introdotta, si veda P. SANDULLI, *Il nuovo giudizio relativo alle ammissioni e/o esclusioni dalle competizioni*, in *Riv. dir. sportivo*, 2018, p. 297 ss.



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

regolamenti del CONI, delle Federazioni e dei contratti di prestazioni sportive ha avuto come obiettivo certamente quello di far prevalere una autonomia decisionale per le questioni prettamente attinenti agli aspetti operativi, ma anche di consentire una giustizia più rapida (rispetto a quella ordinaria o amministrativa) e più specializzata, considerando che i giudicanti e i difensori dovrebbero essere più esperti della materia sportiva<sup>16</sup>.

### **3. Breve prospettiva storica dell'evoluzione della giustizia sportiva del CONI dal 2001 al 2014. Criticità e spazio residuale per l'arbitrato sportivo**

Al riguardo, è molto interessante riportare una sintesi di quella che è stata l'istituzione degli Organi di giustizia all'interno del CONI, che rappresenta l'ente gerarchico superiore a livello nazionale rispetto alle Federazioni. Fino all'inizio degli anni 2000 non vi era, all'interno dell'ordinamento di giustizia sportiva, un organo imparziale rispetto agli organi di giustizia presenti all'interno delle singole Federazioni; ad inizio anni 2000, e in particolare il 1° agosto 2001, è stata istituita, all'interno del CONI, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport<sup>17</sup>, che era un

---

<sup>16</sup> Cfr. L. FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive. Metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione*, in *Riv. dir. sportivo*, 1999, p. 245.

<sup>17</sup> Cfr. BONDINI, *Ora lo sport ha il suo Tribunale*, in *Gazzetta dello Sport*, 2 agosto 2001.



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

organo arbitrale composto da quattro membri fissi (tra cui il Presidente) e quattro membri eletti da un elenco di esperti in materia di diritto e dello sport designati da questa Camera di conciliazione e di arbitrato per dirimere le controversie insorte tra i soggetti dell'ordinamento sportivo.

Oltre ad una funzione consultiva e conciliativa, in ultima istanza, questa Camera aveva anche la funzione di svolgere un arbitrato rituale e, quindi, impugnabile per motivi di nullità avanti alla Corte d'Appello. Tuttavia, questo organo ha presentato una serie di problematiche: la prima problematica, evidenziata in giurisprudenza<sup>18</sup>, era data dal fatto che le clausole compromissorie, contenute negli Statuti delle Federazioni e nei regolamenti del CONI, davano l'idea che non ci fosse una libera scelta dell'arbitrato perché le società, per affiliarsi ad una Federazione, erano obbligate ad aderire a questi regolamenti e, quindi, si riteneva che questo arbitrato, seppure portato avanti con le forme e le garanzie di un arbitrato, in realtà fosse un arbitrato obbligatorio e, come tale, illegittimo<sup>19</sup>. Per questo motivo si riteneva che il procedimento avanti alla Camera fosse l'espressione di una "autotutela contenziosa" e che, quindi, la decisione

---

<sup>18</sup> In particolare, dalla giurisprudenza costituzionale per cui qualsiasi arbitrato è tale se liberamente scelto dalle parti (Corte cost., n. 127/1977) e ciò non avviene quando la clausola compromissoria si trova all'interno di un regolamento di una associazione a cui è indispensabile aderire per lo svolgimento di una data attività sportiva (Corte cost., n. 325/1998).



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

finale fosse impugnabile avanti al giudice amministrativo<sup>20</sup>.

La seconda problematica nasceva proprio dalle materie che venivano sottoposte a questa Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport perché le Federazioni, pur essendo delle associazioni di diritto privato, sono anche emanazione del CONI che è un ente pubblico e, quando agiscono come emanazione del CONI, si ritiene che svolgano una funzione di tipo pubblicistico, con la conseguenza che gli interessi lesi dagli atti di queste Federazioni venivano considerati lesione di interessi legittimi e non di diritti soggettivi<sup>21</sup>. Sta di fatto però che le pronunce di tale Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport non rappresentavano “l’ultima parola”, in quanto era sempre ammesso il ricorso alla giustizia amministrativa (TAR Lazio e Consiglio di Stato) e ciò, oltre a determinare un prolungamento dei contenziosi, comportava anche una incertezza nella regolamentazione dei rapporti.

In merito, alcuni interpreti attribuivano a questa Corte la funzione di

---

<sup>19</sup> In tal senso, si veda V. VIGORITI, *Arbitrato, contenzioso sportivo, sistema CONI*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2011.

<sup>20</sup> Così, Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia: TAR Lazio, sentenze n. 2571 e n. 4284 del 2005 che sostenevano l’impugnabilità avanti ai giudici amministrativi, una volta esauriti i rimedi interni all’ordinamento sportivo, e la sindacabilità piena del giudice amministrativo, affermata in più occasioni dal Consiglio di Stato, n. 5025/2004, n. 527/2006 e dal TAR Lazio, fra le altre, n. 2341/2013.

<sup>21</sup> Sul punto, M. ANTONIOLI, *Sui rapporti tra giurisdizione amministrativa e ordinamento sportivo*, in *Dir. proc. amm.*, 2005, p. 1026.



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

arbitrato<sup>22</sup>, mentre altri la valenza amministrativa dovuta alla mancanza di scelta libera e volontaria delle parti<sup>23</sup>.

Pertanto, il CONI ha riformato, nel 2007, il proprio sistema di giustizia sopprimendo la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport e creando sostanzialmente due organi diversi, il TNAS (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) e l'Alta Corte di Giustizia Sportiva<sup>24</sup>.

L'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI, allora vigente, aveva specificato che il TNAS, organo con funzione arbitrale, potesse essere adito per controversie rilevanti per il solo ordinamento sportivo e su liti, sempre di natura sportiva, concernenti “diritti disponibili”, mentre per i diritti indisponibili era competente l'Alta Corte di Giustizia Sportiva, i cui provvedimenti potevano essere impugnabili con devoluzione piena alla giustizia amministrativa<sup>25</sup>.

In questo modo, si è cercato di riservare alla giustizia sportiva, oltre

---

<sup>22</sup> Così F. AULETTA, *Un modello per la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport*, in *Riv. arb.*, 2007, p. 151, il quale osserva che il lodo di questa corte poteva essere impugnato nei limiti di un lodo irrituale.

<sup>23</sup> Così GOISS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Milano, 2007; in giurisprudenza Consiglio di Stato, 9 luglio 2004, n. 5025, in *Riv. arb.*, 2005, p. 555.

<sup>24</sup> Cfr. C. PUNZI, *L'Arbitrato in materia sportiva*, in *Disegno Sistemático dell'arbitrato*, Padova, 2012, vol. II, 736; nonché V. VIGORITI, *Arbitrato e contenzioso sportivo, sistema CONI*, in *Arbitrati* (a cura di Alpa e Vigoriti), Torino, 2012, p. 181.

<sup>25</sup> Sulla natura arbitrale del TNAS si erano dichiarati favorevoli in dottrina, tra gli altri, L. COLANTUONI, in *Arbitrati* (a cura di Alpa e Vigoriti), Torino, 2012, p. 1390, nonché G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2013, p. 50.



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

ai diritti disponibili, anche le questioni relative ai diritti indisponibili<sup>26</sup>,  
senonché anche questa nuova formulazione delle competenze degli Organi  
di giustizia sportiva ha presentato delle criticità: da un lato, perché non  
veniva in alcun modo risolto l'originario problema dell'obbligatorietà  
dell'arbitrato con la relativa riserva di competenza a favore degli organi di  
giustizia sportiva e, dall'altro lato, perché anche la differenza tra diritti  
disponibili e indisponibili, nonché interessi legittimi, non era sempre così  
intellegibile, per cui molto spesso vi sono state pronunce di incompetenza e  
tutto dipendeva dalla situazione giuridica sottoposta all'ente sportivo  
giudicante<sup>27</sup>. Insomma, negli anni in cui sono stati operanti questi due  
Organi si è creata molta confusione sulla possibilità se ricorrere al TNAS o  
all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, proprio perché poteva essere incerta  
l'esatta determinazione della situazione giuridica oggetto di controversia,

---

<sup>26</sup> Favorevole all'arbitrabilità degli interessi legittimi si era espresso G. LUDOVICI, *Le posizioni giuridiche di interesse legittimo possono considerarsi disponibili ai sensi dell'art. 1966 c.c. e quindi astrattamente compromettibili*, in *Riv. arb.*, 2012, p. 148.

<sup>27</sup> Così è avvenuto nel lodo reso in Roma dal TNAS nella controversia insorta tra Juventus Football Club s.p.a. c. Federazione Italiana Giuoco Calcio e F.C. Internazionale Milano s.p.a. in cui il Collegio arbitrale, con decisione del 15 novembre 2011, ha declinato la sua competenza sulla base dell'indisponibilità dei diritti coinvolti, non tanto per la ricorrente Juventus, che aveva la possibilità di liberamente disporre della sua pretesa di ottenere l'annullamento della concessione del titolo di campione d'Italia in capo all'Inter, ma piuttosto perché analoga possibilità di provvedere non sussisteva in capo alla FIGC, che non poteva attivare un procedimento di autotutela, dal momento in cui il provvedimento di cui si chiedeva la revoca era il risultato di una decisione resa dagli organi di giustizia sportiva in sede disciplinare e quindi fuori dalla competenza della FIGC, in base alla regola di separazione dei poteri sancita dall'art. 3 dello statuto del CONI, che riserva la competenza disciplinare agli organi sportivi. Pertanto, non essendovi piena negoziabilità

Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

con conseguente incertezza per la decisione.

La conclusione di questo percorso di riforma degli Organi di giustizia del CONI ha portato, nel 2014, alla soppressione di questi due organismi e alla creazione del Collegio di Garanzia del CONI, che non ha più una forma arbitrale, ma che funziona sostanzialmente come Cassazione nel mondo dello sport<sup>28</sup>: in pratica, il Collegio di Garanzia opera quale giudice di legittimità<sup>29</sup> e i relativi provvedimenti e le pronunce finali sono, a tutti gli effetti, impugnabili con devoluzione piena davanti al giudice amministrativo<sup>30</sup>.

Ai sensi del regolamento arbitrale, dinanzi al Collegio di Garanzia<sup>31</sup> residua un piccolissimo spazio di giustizia arbitrale che, però, è limitato a delle fattispecie particolari, come - ad esempio - la risoluzione di

---

della lite per una delle parti, le situazioni giuridiche sono state valutate non disponibili e quindi non arbitrabili.

<sup>28</sup> L'impianto processuale è improntato alle garanzie e ai principi di rango costituzionale del "giusto processo" nonché, "per quanto non disciplinato", ai principi e alle norme generali del processo civile: così, A. MERONE, *Nomina dei giudici sportivi e federali. Terzietà, autonomia, e indipendenza*, in *Riv. dir. sportivo*, 2014, p. 102.

<sup>29</sup> Sul punto, E. LUBRANO, *Il giusto processo sportivo innanzi il Collegio di Garanzia dello Sport*, in *Riv. dir. sportivo*, 2020, p. 465, sottolinea che: "la scelta del legislatore sportivo appare ragionevole e proporzionata nel senso di volere limitare l'ultimo grado di giustizia sportiva ad un controllo di mera legittimità, escludendo che si possa configurare un "terzo grado" di giustizia sportiva" [...] "in linea con il ruolo del CONI nei confronti delle Federazioni sportive, alla luce dei poteri di controllo del primo sulle seconde, come previsto dall'art. 7, comma 1, nonché dell'art. 23 dello Statuto del CONI".

<sup>30</sup> Da questa riforma partono le considerazioni svolte, in modo puntuale circa il ruolo dell'arbitrato nell'ambito sportivo, da E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *Quel che resta dell'arbitrato sportivo (dopo il nuovo Codice della giustizia sportiva 2014)*, in *Riv. dir. sportivo*, 2014, p. 51.

<sup>31</sup> Cfr. Regolamento Consiglio Nazionale CONI (deliberazione n. 1654 del 17/12/2019).



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

controversie legate al mondo degli agenti sportivi<sup>32</sup>: in particolare, per quelle controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti stipulati dagli agenti sportivi, nonché le relative controversie di carattere economico, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, del Regolamento CONI degli agenti sportivi<sup>33</sup>. Ogni controversia che tragga origine da questa disciplina è compromettibile in forza di una clausola compromissoria contenuta all'interno dei mandati sottoscritti dagli agenti federali con i clubs affiliati o con i tesserati sportivi con cui sottoscrivono il contratto, dando luogo ad un arbitrato libero o irrituale di equità presso il Collegio di Garanzia<sup>34</sup>.

#### **4. L'arbitrato nel lavoro sportivo**

L'altro settore in cui l'arbitrato in ambito sportivo ha preso molto piede, ed è ormai da tanti anni sviluppato, è un arbitrato che funziona proprio nel settore in cui la legge del 2003 stabilisce la giurisdizione

---

<sup>32</sup> Sul tema dell'asserita vessatorietà della clausola compromissoria contenuta nei contratti di mandato e della necessità del rispetto delle prescrizioni di forma e di sostanza stabilite nella legge federale e in quella statale (art. 1341, comma 2, c.c., e art. 33, lett.t, d.lgs. n. n. 205/2006), si veda L. SANTORO, *Brevi note in tema di applicabilità della normativa sul contratto di consumo al mandato tra agente sportivo e assistito*, in *Riv. dir. economico trasporti e ambiente*, 2020, p. 81 ss.

<sup>33</sup> Da ultimo modificato il 20 luglio 2021; procedura arbitrale analizzata in un interessante contributo di C. RASIA, *L'arbitrato degli organi sportivi davanti al Collegio di garanzia del CONI*, in *Diritto dello Sport*, 2021, p. 30.

<sup>34</sup> Per un contributo preciso sulla procedura e sulle prime decisioni assunte da questo organo, si veda S. FUSCO, *L'arbitrato innanzi al Collegio di Garanzia dello sport del CONI per la risoluzione delle controversie relative ai mandati degli agenti sportivi: prime applicazioni dell'istituto*, in *IlProcuratoreSportivo.it*, 2022.

Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

esclusiva del Giudice ordinario, vale a dire tutte quelle questioni che riguardano i rapporti patrimoniali tra le società e i loro tesserati<sup>35</sup>.

In questo ambito si precisa, poi, che i rapporti di lavoro sportivo sono, a tutti gli effetti, quanto meno nel settore professionistico, dei rapporti di lavoro subordinato, che hanno, sì, una disciplina particolare per alcuni aspetti limitati, ma per i quali si applica, per espressa previsione di legge, tutta la normativa del rapporto di lavoro subordinato dipendente ricadendo, così, nella previsione dell'art. 806, 2° comma, c.p.c., che stabilisce che le questioni relative ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. possono essere compromesse in arbitri se previsto dalla legge o dagli accordi collettivi.

Ebbene, nell'ambito del diritto sportivo, l'art. 26, 5° comma, del d. lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, che disciplina il rapporto di lavoro sportivo professionistico, stabilisce che nel contratto di lavoro subordinato sportivo (o negli accordi collettivi) può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto (ivi incluse l'interpretazione, l'esecuzione e tutte le relative problematiche) insorte tra la società sportiva e il tesserato sono deferite ad un Collegio

---

<sup>35</sup> Trattasi di una procedura arbitrale facente parte integrante del sistema sportivo concernente le liti patrimoniali che investono il campo dei diritti dei lavoratori tesserati: cfr. E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *L'arbitrato nello sport: una better alternative*, in *Riv. dir. sportivo*, 2016, p. 281 ss.; E. FANESI, *L'arbitrato quale strumento per una rinnovata autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. di diritto ed economia dello sport*, 2020, p. 85 ss.; C. RASIA, *L'arbitrato del lavoro nel calcio*, in *Diritto dello Sport*, 3-4, 2017, p. 241 ss.



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

arbitrale<sup>36</sup>.

La clausola deve contenere la nomina degli arbitri o stabilire il loro numero o la modalità di nomina. Le parti possono prevedere detta clausola compromissoria, anche se l'accordo collettivo non dispone nulla<sup>37</sup>, alla stregua di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge n. 533/1973, costituendo, così, una particolare forma di "arbitrato ex lege"<sup>38</sup>. Possono essere coinvolti gli sportivi professionisti esclusivamente per rapporti di lavoro subordinati ai sensi dell'art. 2 legge n. 91/1981<sup>39</sup>.

La natura di questo tipo di arbitrato in ambito di lavoro sportivo è da considerarsi irrituale<sup>40</sup>.

## **5. I regolamenti dei collegi arbitrali della Lega di Serie A, B, e Lega Pro: analogie e differenze**

Vi è, poi, una ulteriore particolarità per quanto riguarda l'ambito

---

<sup>36</sup> Di qui si desume la natura negoziale di questo tipo arbitrato sportivo per cui le parti possono rimettere ad arbitri la risoluzione delle proprie controversie: così, E. BATTELLI, *Diritto privato dello Sport*, Torino, 2019, p. 215.

<sup>37</sup> Così M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012, p. 270.

<sup>38</sup> Come definito da S. PRITONI, *La risoluzione delle controversie di lavoro nel calcio*, in *Diritto.it*, 2022.

<sup>39</sup> Disposizione che espressamente qualifica come "sportivi professionisti": "gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni sportive nazionali, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dall'attività dilettantistica da quella professionistica".

<sup>40</sup> Così in dottrina V. VIGORITI, *L'arbitrato del lavoro nel calcio. Commentario*, Milano, 2004, p. 32 ss.; M. VESCOVI, *Le clausole compromissorie nei contratti di lavoro*, in



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

calcistico professionistico, in cui vi sono tre accordi collettivi, ciascuno per ogni categoria di riferimento: vi è un accordo collettivo della Lega Serie A, un accordo collettivo della Lega Serie B, un accordo collettivo della Lega Pro<sup>41</sup> che, per quanto riguarda la procedura arbitrale, rispettivamente, rimandano per ciascuna lega ad uno specifico regolamento del Collegio Arbitrale.

Tutti questi tre accordi collettivi prevedono, al loro interno, che il contratto di lavoro sportivo (che deve essere sottoscritto sulla base di modelli-tipo predisposti dalla Federazione) deve contenere, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, 5° comma, della legge 23 marzo 1981, n. 81 e succ. mod., nonché dall'art. 3, 1° comma (penultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003, n. 280, una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione dei contratti di prestazione sportiva o di problemi riconducibili alle vicende relative al rapporto di lavoro sportivo

---

*Giustiziasportiva.it*, 2008, p. 17; in giurisprudenza, in particolare, Cass. civ., 4 aprile 2021, n. 4841, in *Giust. civ.*, 2002, p. 1212.

<sup>41</sup> Per una panoramica molto dettagliata, si veda V. VIGORITI, *I nuovi regolamenti arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro nel calcio*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2013.



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

sono deferibili ad un Collegio arbitrale che deciderà in modo irrituale<sup>42</sup>. In particolare, si precisa che, con la sottoscrizione dei contratti di prestazione sportiva, le società, i loro tesserati e i soggetti coinvolti si obbligano *“in ragione della loro comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie, ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio arbitrale”*<sup>43</sup>; ovviamente l’arbitrato dovrà avere per oggetto materie compromettibili, mentre, invece, per le altre questioni saranno competenti altri enti giudicanti, secondo quanto si è visto sopra.

Pertanto, primo aspetto comune di tutti e tre i regolamenti (Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro) è la qualificazione dell’arbitrato come irrituale e il lodo pronunciato avrà, dunque, natura negoziale e produrrà gli effetti di cui agli artt. 1372 e 1373 c.c.

Questo fa sì che vi sia un utilizzo di questo arbitrato sportivo molto frequente perché è come se fosse un Tribunale del lavoro per tutte le questioni che insorgono tra i clubs e i propri tesserati che devono essere decise da un Collegio arbitrale; in pratica, è un arbitrato amministrato: il

---

<sup>42</sup> Per una panoramica sulle problematiche di lavoro, si veda L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in *Lineamenti di diritto sportivo* (a cura di Cantamessa, Riccio e Sciancalepore), Milano, 2008, p. 154.



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

regolamento di questo arbitrato è contenuto all'interno dell'accordo collettivo come suo allegato ed è un arbitrato che opera di base con un Collegio arbitrale di tre arbitri.

La particolarità è che, fino a pochi anni fa, gli arbitri dovevano essere scelti all'interno di un elenco di esperti in materia giuridica e dello sport e tale elenco veniva predisposto all'inizio di ciascuna stagione sportiva dalla Lega di riferimento e dall'Associazione Italiana Calciatori. Adesso questa modalità è prevista soltanto nell'accordo collettivo della Lega Pro<sup>44</sup>, mentre, invece, nei regolamenti arbitrali della Lega Serie A e della Lega Serie B la scelta degli arbitri è libera<sup>45</sup>. Di fatto, però, la scelta ricade su persone esperte di diritto e di sport, questo perché nel merito gli arbitri decidono, innanzitutto, applicando le norme del contratto individuale, quelle dell'accordo collettivo e dei regolamenti sportivi<sup>46</sup> e, solo in via sussidiaria,

---

<sup>43</sup> Cfr. art. 21.2 Accordo Collettivo fra FIGC, Lega Naz. Prof. Serie A e Ass. It. Calciatori.

<sup>44</sup> Il regolamento della Lega Pro impone la scelta dell'arbitro di parte sulla base degli elenchi predisposti dalle associazioni di categoria, mentre i presidenti dei collegi sono sorteggiati fra soggetti inseriti in altro apposito elenco.

<sup>45</sup> O meglio, nel caso del regolamento di Serie A si segue la regola binaria in conformità al codice di procedura civile per cui ciascuna parte designa il proprio arbitro, e i due arbitri scelgono il presidente; nel regolamento di Serie B i due arbitri nominati dalle parti devono essere avvocati iscritti all'albo o magistrati a riposo, e poi i due scelgono il presidente da un elenco condiviso tra Lega Serie B e Associazione Italiana Calciatori e, in caso di disaccordo, a sorte.

<sup>46</sup> Una sorta di "*lex specialis sportiva*", come chiosa C. RASIA, *Arbitrato Sportivo Speciale*, 2016, p. 570.



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

le norme del codice civile e delle leggi dello Stato<sup>47</sup>. In particolare, si dà grande rilievo all'obbligo di tenere una condotta orientata da disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva FIGC e di diritto privato<sup>48</sup>.

Allo stesso modo, al rito si applicano le norme che il Collegio arbitrale pone e, in via sussidiaria, le norme del codice di procedura civile<sup>49</sup>.

Il Collegio arbitrale competente viene determinato in base alla Lega di appartenenza della società sportiva al momento in cui la domanda è proposta.

Gli atti introduttivi delle parti (ricorrente e resistente) devono contenere tutte le indicazioni sulle parti, sulle domande e sui mezzi di prova con la nomina del proprio arbitro.

Le tipologie del procedimento, comuni ai tre regolamenti, sono il procedimento ordinario e quello accelerato.

Il procedimento ordinario si basa sul principio della libertà di forma

---

<sup>47</sup> In particolare, si dà grande rilievo all'obbligo di tenere una condotta orientata da disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva FIGC e di diritto privato.

<sup>48</sup> Così, F. CALISAI, *Lealtà sportiva e buona fede contrattuale tra "coincidenze semantiche" e simmetrie applicative*, in *Riv. diritto sportivo*, 2024, p. 107.

<sup>49</sup> Vedasi gli artt. 5 e 8 del regolamento del collegio arbitrale della Lega di Serie A, i quali dispongono rispettivamente che *"il procedimento avanti i Collegi arbitrali [...] è regolato dal presente Regolamento e dall'Accordo e, per quanto ivi non espressamente previsto, dal Titolo VIII del Libro del Codice di Procedura Civile in quanto compatibili con la natura irrituale del procedimento arbitrale"*; *"nel procedimento si applicano in primo luogo le norme del Regolamento e, sussidiariamente, quelle del codice di procedura civile e quelle delle altre leggi dello Stato, in quanto ritenute compatibili con la natura del procedimento [...]"*.



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

e, quindi, viene disciplinato dal Collegio arbitrale, in assenza di norme specifiche del regolamento.

Nel caso della Lega di Serie A, la fase istruttoria è guidata dal principio dispositivo, mentre per la Lega di Serie B e Lega Pro gli arbitri possono disporre di prove anche d'ufficio, come nel processo di lavoro ai sensi dell'art. 421, comma 2, c.p.c.<sup>50</sup>.

Il procedimento accelerato vale per le controversie documentali e senza necessità di particolare istruttoria, come nel caso di impugnazione di multe irrogate dalla società o di esclusione temporanea degli atleti dagli allenamenti disposti dalla società.

Un'ultima particolarità riguarda le controversie disciplinari. Nei contratti collettivi ordinari e nel diritto del lavoro ordinario il datore di lavoro può applicare i provvedimenti disciplinari unilateralmente e, poi, eventualmente, il lavoratore può impugnare. Nel diritto dello sport e nel diritto calcistico succede esattamente il contrario. Per la Lega di Serie A, per esempio, se il datore di lavoro, in pratica la società, vuole applicare un provvedimento disciplinare nei confronti di un proprio tesserato, ha un margine di autonomia limitatissimo che si estrinseca eventualmente nell'erogare, eventualmente, una ammonizione o una multa di valore

---

<sup>50</sup> Così, C. RASIA, *Arbitrato Sportivo*, in *Arbitrati Speciali*, Bologna, 2016, p. 569.



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

irrisorio rispetto alle retribuzioni che solitamente hanno gli sportivi professionisti, ma, per qualsiasi altro provvedimento, si deve ricorrere al Collegio arbitrale per tutte le decisioni inerenti alla determinazione di un provvedimento disciplinare.

## **6. Recenti problematiche legate alla scadenza dell'Accordo Collettivo di Serie A**

Un'ultima problematica, molto attuale, riguarda il fatto che nella Lega Serie A l'accordo collettivo tra Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), Associazione Italiana Calciatori (AIC) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), scaduto il 30 giugno 2024, poi prorogato ai primi di agosto 2024 (con scrittura privata 5/7 agosto 2024, avente efficacia retroattiva dal 1° luglio 2024) sino al 3 febbraio 2025, non risulta (alla redazione del presente articolo ) rinnovato o prorogato e, pertanto, allo stato, il Collegio Arbitrale nella Lega Serie A non può essere costituito.

La conseguenza è, da un lato, che, riprendendo giurisdizione il Giudice ordinario, qualsiasi controversia dovesse sorgere tra un club di Serie A e un tesserato dovrà essere adito il Tribunale ordinario, sezione lavoro, fino a che non sarà sottoscritto un nuovo accordo collettivo, con la particolarità che, essendo l'ordinamento sportivo italiano all'interno di un ordinamento internazionale (e, cioè, la FIFA), occorrerà valutare la diversa



Rivista di Diritto Sportivo. Fondata nel 1949 da Giulio Onesti  
Direzione scientifica: Alberto M. Gambino - Giulio Napolitano

disciplina per gli atleti con dimensione internazionale. Dunque, gli atleti con dimensione internazionale (e, quindi, tutti gli atleti stranieri) dovranno ricorrere alla FIFA e, in particolare, alla Camera di Risoluzione delle Controversie - *Dispute Resolutions Chamber* (DRC) per le stesse questioni per cui un calciatore italiano dovrà adire il Tribunale del lavoro competente.

Ne deriva che i clubs, perdurando questa situazione di mancata proroga o rinnovo dell'accordo collettivo, si trovano ad avere la difficoltà e che, per due dipendenti all'interno della stessa squadra, si rischia di dover ricorrere, in un caso, agli organi di giustizia della FIFA e, nell'altro, al Tribunale del lavoro.